

REGIONE TOSCANA



ENTE TERRE REGIONALI TOSCANE

Legge Regionale 27 dicembre 2012, n. 80

“Trasformazione dell’Ente Azienda regionale agricola di Alberese in ente Terre regionali toscane.
Modifiche alla L.R n. 39/00, alla L.R. n. 77/2004 e alla L.R. n. 24/2000”

PIANO DELLA QUALITA’ DELLA PRESTAZIONE ORGANIZZATIVA

ANNO 2013

Indice del documento

1	INTRODUZIONE	3
2	L'ENTE TERRE REGIONALI TOSCANE	3
2.1	<i>Presentazione dell'Ente</i>	3
2.2	<i>Le funzioni dell'Ente Terre</i>	4
2.3	<i>Gli Organi dell'Ente Terre</i>	5
2.4	<i>La dotazione organica e l'articolazione organizzativa</i>	6
3	IL CICLO DI PROGRAMMAZIONE, L'ALBERO DELLA PERFORMANCE E GLI OBIETTIVI STRATEGICI DELL'ENTE TERRE	7
3.1	<i>Il processo di misurazione e di valutazione</i>	7
3.2	<i>Obiettivi per il primo anno di attività dell'Ente, indicatori e risultati attesi</i>	9
3.2.1	<i>Definizione degli obiettivi operativi ed individuali</i>	9
3.2.2	<i>Obiettivi strategici ed azioni dell'Ente Terre Regionali Toscane</i>	9
3.2.3	<i>Valutazione del Direttore dell'Ente Terre Regionali Toscane</i>	11

1 INTRODUZIONE

Il presente Piano della Qualità della Prestazione Organizzativa 2013, disciplinato dall'art. 28 *quinquies* del Regolamento di attuazione della LR 1/2009, ex DPGR 24 marzo 2010 n. 33/R, costituisce il documento di riferimento nel quale vengono individuate le azioni principali, gli obiettivi strategici ed i risultati attesi affinché possa essere data una prima attuazione degli adempimenti normativi per il raggiungimento della piena operatività Ente Terre. La predisposizione del Piano cerca di seguire per quanto possibile il format regionale, valido anche per gli Enti dipendenti, al fine di garantirne la migliore coerenza dei contenuti. In particolare la tabella riassuntiva degli obiettivi strategici è articolata nell'individuazione degli stessi, nella loro declinazione e nell'esplicitazione degli indicatori e dei relativi risultati attesi definendone al contempo le modalità di calcolo ed i target di riferimento.

Il Piano 2013 rappresenta lo *start up* organizzativo dell'Ente ed è organizzato nella presentazione dell'Ente, delle sue funzioni, dei suoi Organi e della sua articolazione organizzativa, nel ciclo e nell'albero della performance, nell'individuazione degli obiettivi strategici e della loro declinazione e nel ciclo di valutazione.

2 L'ENTE TERRE REGIONALI TOSCANE

2.1 Presentazione dell'Ente

L'Ente Terre Regionali Toscane (di seguito indicato con il termine "Ente") è un nuovo Ente pubblico non economico istituito dalla Regione Toscana attraverso la l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 "Trasformazione dell'ente Azienda regionale agricola di Alberese in ente Terre regionali toscane. Modifiche alla L.R. n. 39/2000, alla L.R. n. 77/2004 e alla L.R. n. 24/2000", quale ente dipendente della Regione Toscana ai sensi dell'articolo 50 dello Statuto, fornito di personalità giuridica, di autonomia amministrativa e gestionale nonché di patrimonio proprio.

Come già definito nell'oggetto stesso della Legge il nuovo Ente nasce dalla trasformazione della Azienda agricola, denominata "Azienda Regionale Agricola di Alberese" istituita con l.r. 27 luglio 1995, n. 83, quale soggetto pubblico economico, ai fini dell'esercizio delle attività agricole di cui all'art. 2135 del Codice Civile.

La trasformazione dell'Azienda di Alberese in Ente Terre, così come specificato dalla stessa legge, deriva dalla necessità di rafforzare le opportunità occupazionali e di reddito delle aree rurali, di promuovere il contributo positivo dell'agricoltura e delle foreste all'ambiente e al territorio in modo da salvaguardare la biodiversità e la tutela del paesaggio, di tutelare e mantenere la risorsa forestale, anche al fine di prevenire dissesti idrogeologici e di difendere le zone e le popolazioni di montagna dalle calamità naturali.

Secondo il legislatore tali obiettivi strategici possono essere ottenuti attraverso la valorizzazione del patrimonio agricolo-forestale, in particolare di quello di proprietà pubblica, creando sinergie con l'imprenditoria privata da sviluppare anche tramite una specifica "banca della terra", un inventario completo e aggiornato dell'offerta dei terreni e delle aziende agricole di proprietà pubblica e privata disponibili per essere immessi sul mercato tramite operazioni di affitto o di concessione, nonché dei terreni agricoli resi temporaneamente disponibili, in quanto incolti, la cui messa a coltura costituisce necessità per l'incremento dei livelli di sicurezza idraulica ed idrogeologica del territorio. La valorizzazione del patrimonio agricolo-forestale deve essere attuata tramite la gestione mirata al maggior utilizzo sostenibile dei beni che, oltre a rispondere ad esigenze ambientali e sociali, ha ricadute positive anche in termini di incremento dei proventi derivanti dalla gestione dei beni pubblici; i proventi possono così essere reimpiegati per gli interventi di manutenzione e conservazione del territorio, con conseguente diminuzione degli oneri posti annualmente a carico del bilancio regionale per tali interventi.

Il processo di valorizzazione così descritto, per poter essere efficace, non può prescindere da una gestione ottimale del patrimonio agricolo-forestale che può essere assicurata esclusivamente mediante la definizione di una strategia unitaria su tutto il territorio regionale, tesa a rafforzare le opportunità occupazionali e di reddito delle aree rurali, a valorizzare la multifunzionalità dei settori agroalimentare e forestale e le occasioni

legate all'economia verde, incentivando la mobilità fondiaria, la nuova imprenditorialità e il ricambio generazionale in agricoltura.

Per rispondere a queste esigenze il legislatore ha quindi ritenuto necessario affidare ad un unico soggetto il compito di realizzare piani e progetti di valorizzazione unitari su tutto il territorio regionale e di effettuare un coordinamento della gestione finalizzato ad assicurare il rispetto dei piani e progetti di valorizzazione mirati ad assicurare un sempre maggior coinvolgimento dell'imprenditoria privata. Questa unicità del soggetto, collegata all'esigenza di procedere alla valorizzazione del patrimonio agricolo-forestale e di altre superfici agricole e forestali in disponibilità della Regione, anche tramite progetti di economia verde da attuare in sinergia con l'imprenditoria privata, ha indotto ad includere nei piani e progetti di valorizzazione anche l'Azienda regionale agricola di Alberese e l'Azienda di Cesa (già affidata in gestione all'Azienda regionale agricola di Alberese con Delib.G.R. 2 maggio 2011, n. 317), con il fine di mantenere nell'ambito della gestione pubblica soltanto le attività finalizzate a rispondere ad esigenze di interesse pubblico, quali la tutela della biodiversità, lo svolgimento di attività di sperimentazione, innovazione e ricerca in agricoltura.

Per inserire il processo di valorizzazione del patrimonio agricolo-forestale nell'ambito della razionalizzazione dell'azione regionale e della riduzione della spesa pubblica, è così risultato necessario procedere alla trasformazione dell'ente pubblico economico "Azienda regionale agricola di Alberese", già titolare dell'omonima azienda agricola, nel nuovo ente pubblico "Terre regionali toscane". Le funzioni relative alla valorizzazione del patrimonio agricolo-forestale, nonché la gestione delle aziende agricole, secondo canoni rispondenti più al perseguimento dell'interesse pubblico che alle logiche imprenditoriali, hanno infine reso necessario trasformare il precedente ente pubblico economico in ente pubblico non economico che, per sua natura, è preposto allo svolgimento di compiti istituzionali e non è chiamato a perseguire alcun fine di lucro né ad operare su mercati contendibili, se non in via residuale, ovvero nella misura in cui ciò sia necessario per assicurare la sostenibilità delle attività istituzionali.

La trasformazione così operata si inserisce nel processo di riorganizzazione dei soggetti regionali che operano nel campo della sperimentazione, innovazione e ricerca in agricoltura avviato con la legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per il 2011), con la quale è stata soppressa l'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione nel settore agricolo-forestale (ARSIA), in attuazione degli obiettivi di finanza pubblica e in armonia con i principi di cui all'articolo 9 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

2.2 Le funzioni dell'Ente Terre

Come stabilito dall'articolo 2 della l.r. 80/2013 per il raggiungimento degli obiettivi di cui al precedente capoverso l'Ente svolge le seguenti funzioni:

- a) gestisce la banca della terra, quale strumento per favorire l'accesso dell'imprenditoria privata, e in particolare dei giovani agricoltori, ai terreni agricoli e forestali;
- b) promuove, coordina e attua interventi di gestione forestale sostenibile e di sviluppo dell'economia verde sul territorio della regione;
- c) approva indirizzi operativi per la gestione ottimale dei beni del patrimonio agricolo-forestale e in tale ambito predispose progetti di valorizzazione e determina gli obiettivi da conseguire in termini di proventi;
- d) verifica la conformità dei piani di gestione dei complessi agricoli forestali adottati dagli enti gestori e ne coordina l'attuazione;
- e) gestisce le aziende agricole e altre superfici agricole e forestali di sua proprietà o di proprietà della Regione assegnategli in gestione, nelle quali svolge anche attività di ricerca applicata, sperimentazione e dimostrazione in campo agricolo e forestale, attività di tutela e valorizzazione delle produzioni agricole e forestali e delle risorse genetiche autoctone toscane, nonché la gestione del parco stalloni regionale.

La “**banca della terra**” (articolo 3) è un nuovo strumento di cui si è dotata la Regione Toscana e si può definire come un inventario completo e aggiornato dell'offerta dei terreni e delle aziende agricole di proprietà pubblica e privata che possono essere messi a disposizione di terzi, tramite operazioni di affitto o di concessione, compresi i terreni agricoli resi temporaneamente disponibili (i terreni incolti e/o abbandonati) la cui messa a coltura determina l'incremento dei livelli di sicurezza idraulica ed idrogeologica del territorio.

Come stabilito dalla legge, la banca della terra è gestita dall'Ente tramite il sistema informativo della Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA) ed il Direttore dell'Ente è tenuto a presentare alla Giunta regionale la proposta per il suo funzionamento.

La legge 80/13 attribuisce un ruolo fondamentale ai **terreni abbandonati e incolti** (terreni agricoli che non sono stati destinati a uso produttivo da almeno tre anni e terreni destinati a colture agrarie e a pascolo in cui si sono insediate formazioni arbustive ed arboree, ad esclusione del bosco); per tale motivo, in attuazione dei principi e dei criteri della legge 4 agosto 1978, n. 440 “Norme per l'utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate”, per favorire il recupero delle aree abbandonate, contenere il degrado ambientale, salvaguardare il suolo e gli equilibri idrogeologici, limitare gli incendi boschivi, favorire l'ottimale assetto del territorio attraverso lo svolgimento delle attività agro-forestali, la Giunta regionale (in collaborazione con l'Ente Terre, chiamato dalla legge a coordinare le attività tecnico - amministrative per l'inserimento dei terreni nella banca e alla approvazione dei piani di sviluppo) deve predisporre uno specifico regolamento.

Nell'ambito della **promozione, coordinamento ed attuazione** di interventi di gestione forestale sostenibile e di sviluppo dell'economia verde sul territorio della Regione l'Ente ha il compito di valutare e promuovere tutte le opportunità del prossimo Programma di Sviluppo Rurale, sia quale soggetto attuatore che beneficiario delle misure, nonché di promotore presso gli uffici regionali delle attività che possono delineare le nuove linee strategiche del programma in via di realizzazione.

Il Patrimonio Agricolo Forestale Regionale (PAFR) è un volano di sviluppo per le aree rurali e forestali toscane, in particolar modo per quelle marginali, ed a tal fine l'Ente Terre è chiamato a **coordinare la gestione ottimale e a valorizzare i beni** del patrimonio agricolo forestale regionale (PAFR) emanando indirizzi operativi per gli Enti gestori, nonché **verificando la realizzazione e l'attuazione dei piani di gestione** dei complessi demaniali.

Le **aziende agricole** che l'Ente è attualmente chiamato a gestire sono l'azienda agricola di Alberese (GR) e l'azienda di Cesa (AR). Nella gestione delle aziende agricole l'ente è chiamato dalla legge a svolgere attività di ricerca applicata, sperimentazione e dimostrazione in campo agricolo e forestale, attività di tutela e valorizzazione delle produzioni agricole e forestali e delle risorse genetiche autoctone toscane, nonché la gestione del parco stalloni regionale, situato presso le strutture della Tenuta di San Rossore (PI).

Infine, ai sensi dell'articolo 73 della l.r.80/13, di modifica dell'articolo 2 della l.r. 24/00 (Disposizioni per la gestione della tenuta di San Rossore e per il funzionamento del Comitato di Presidenza) l'Ente Terre è chiamato ad attuare opportune modalità di **collaborazione con l'Ente Parco Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli**, nelle aree della tenuta destinate alla produzione agricola e all'allevamento zootecnico, nonché per l'esercizio delle attività di produzione selvicolturale, di gestione del parco stalloni regionale e di valorizzazione e promozione del territorio. A tal fine l'Ente è chiamato a disciplinare, nell'ambito di una specifica convenzione stipulata con l'Ente Parco e con la Regione, le modalità di gestione della Tenuta.

2.3 Gli Organi dell'Ente Terre

Gli articolo 6, 7, 8 e 9 della l.r. 80/13 definiscono gli organi dell'Ente, e sono previste le seguenti due figure:

- a) **Direttore:** è individuato dagli articoli 7 e 8 della l.r.80/12, rappresenta legalmente l'Ente ed è responsabile della gestione complessiva del medesimo. E' tenuto ad attuare gli indirizzi definiti dalla Giunta Regionale secondo quanto stabilito dall'articolo 10, comma 1 della legge. Con Delibera di Giunta regionale 27 febbraio 2013, n. 111 è stata definita la durata dell'incarico di Direttore (5 anni) ed il trattamento economico. Il Direttore, Dott. Claudio Del Re, visto il “Primo elenco integrativo delle nomine e designazioni da effettuare nell'anno 2013”, pubblicato sul Burt n. 2 del 9 gennaio

2013, avente valore di avviso pubblico per la presentazione di candidature alla carica di Direttore dell'Ente Terre regionali toscane, è stato nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 19 marzo 2013, n. 49 ed è entrato in servizio il 2 aprile 2013.

- b) **Collegio dei revisori:** è definito dall'articolo 9 della l.r.80/12, è composto da tre membri, iscritti nel registro dei revisori legali e sono nominati dal Consiglio Regionale, che ne individua anche il Presidente. Attualmente è stata predisposta la proposta di Delibera di Consiglio Regionale 8 marzo, n. 341 in attesa di approvazione. Il Collegio resta in carica 5 anni.

2.4 *La dotazione organica e l'articolazione organizzativa*

La dotazione organica dell'Ente è stata determinata, su proposta del Direttore dell'Ente (Decreto 3 giugno 2013, n. 1 ad oggetto "L.r. 80/2012, art. 16 - Proposta alla Giunta regionale della dotazione organica per il funzionamento dell'Ente Terre Regionali Toscane") con Delibera di Giunta Regionale 22 luglio 2013, n. 621 e comprende un numero complessivo di 75 posti.

Come stabilito dall'art. 14 della legge la dotazione organica è composta dal personale tecnico, amministrativo e operaio già in forze all'Azienda Regionale Agricola di Alberese, cui continua ad applicarsi il contratto collettivo nazionale di lavoro dell'agricoltura; per il funzionamento dell'Ente può tuttavia essere assegnato dalla Giunta Regionale personale appartenente al ruolo organico della Giunta che mantiene il ruolo unico regionale.

Come stabilito dalla Delib GR 621/2013 la dotazione organica dell'Ente è dunque la seguente:

Personale a cui si applica il CCNL - Agricoltura	Numero posti
Dirigenti	1
Impiegati agricoli 1.a categoria	2
Impiegati agricoli 2.a categoria	2
Impiegati agricoli 3.a categoria	2
Operai agricoli	53
Personale a cui si applica il CCNL Regioni – Autonomie Locali	Numero posti
Dirigenti	1
Funzionari di Cat. D	9
Assistenti di Cat.C	2
Collaboratori di Cat. B	3
Totale	75 posti

La suddetta delibera inoltre incarica le competenti strutture della Direzione Generale Organizzazione a distaccare, per la copertura dei posti nella dotazione organica, ai sensi dell'articolo 29, comma 8, della L.R. 1/2009, il personale che alla data di adozione del presente atto sta svolgendo le funzioni che risultano attribuite all'Ente Terre regionali Toscane, precisando inoltre che ai sensi della vigente normativa il costo del personale distaccato per lo svolgimento delle funzioni sopracitate, sarà a carico dell'Amministrazione regionale. La Delibera, inoltre, stabilisce che il Direttore dell'Ente potrà creare una struttura dirigenziale equiparata a Settore organico e che la relativa spesa sarà a carico della Regione Toscana; potrà inoltre conferire fino a quattro incarichi di posizione organizzativa ai fini dell'ottimale svolgimento delle funzioni del nuovo Ente che saranno attribuite al personale regionale distaccato la cui spesa sarà a carico dei relativi fondi della Regione Toscana, fermo restando che tale spesa non potrà determinare ulteriore aggravio per il bilancio regionale oltre alla spesa attualmente sostenuta.

Il distacco di una parte dei dipendenti appartenenti al ruolo unico regionale è stato attuato con Decreto Dirigenziale 3964 del 30 settembre 2013 che dispone il distacco, presso l'Ente Terre regionali Toscane, di 14 delle 15 unità di personale previste dalla Del. GR 621/13 a decorrere dal 07/10/2013 e fino al 06/10/2014. A far data dal 7 ottobre 2013, pertanto, il personale dell'Ente è rappresentato, oltrechè dal Direttore, dai 60

dipendenti cui si applica il CCNL - agricoltura (che di fatto sono rappresentati dal personale dell'Azienda Regionale agricola di alberese) e dai 14 dipendenti regionali distaccati.

A causa della tempistica necessaria per il distacco, per il 2013, il funzionamento dell'Ente, pur garantendo la prosecuzione delle attività delle aziende agricole nel rispetto dei dettami della l.r. 80/12, dovrà limitare la propria azione alla attività di *start up* delle proprie funzioni.

3 IL CICLO DI PROGRAMMAZIONE, L'ALBERO DELLA PERFORMANCE E GLI OBIETTIVI STRATEGICI DELL'ENTE TERRE

Per quanto finora esposto l'attività dell'Ente, di fatto avviata il 2 aprile 2013 con l'entrata in servizio del Direttore, si è orientata verso la prosecuzione delle attività di produzione agricola e zootecnica delle due aziende agricole di Alberese (GR) e di Cesa (AR); l'avvio delle attività maggiormente strategiche e sfidanti dell'Ente potrà avvenire solo nell'ultimo bimestre dell'anno in corso, considerato che le operazioni amministrative per il distacco del personale si sono concluse agli inizi del mese di ottobre 2013.

Una delle peculiarità dell'Ente è data dal fatto che il personale è soggetto a due tipologie differenti di contratto: personale a cui si applica il CCNL agricoltura (60 unità) ed il personale cui si applica il CCNL Regioni - autonomie Locali (15 unità). Per quanto già esposto il personale del CCNL Regioni - autonomie Locali è in servizio all'Ente Terre a decorrere dal 7 ottobre 2013, mentre il personale del CCNL agricoltura (rappresentato dal personale in servizio presso l'Azienda regionale agricola di Alberese) è passato all'Ente Terre fin dalla data di entrata in vigore della l.r. 80/12 (ex. art. 14 della legge).

Il personale del CCNL Regioni - autonomie Locali distaccato dalla Regione all'Ente, sarà valutato fino alla data di decorrenza del distacco nell'ambito del Piano della Qualità della Prestazione Organizzativa della Regione Toscana approvato con Delibera di Giunta Regionale 19 Febbraio 2013, n. 99, mentre successivamente dall'Ente Terre nell'ambito della propria programmazione; il personale del CCNL agricoltura sarà valutato secondo quanto stabilito dal documento "Definizione dei principi relativi al sistema incentivante" già adottato dalla Azienda Regionale agricola di Alberese.

3.1 Il processo di misurazione e di valutazione

Il processo di misurazione e valutazione della performance è articolato in varie fasi e nel rispetto degli obiettivi previsti dal piano, l'articolazione del ciclo di gestione della performance è così suddiviso:

- **fase di pianificazione:** definizione degli obiettivi strategici, loro declinazione, individuazione degli indicatori e loro misurabilità, risultati attesi. Gli obiettivi strategici sono definiti in modo da rispettare la necessaria coerenza con gli obiettivi strategici della Regione e, in particolare, con quelli riferibili alla Direzione Generale Competitività del Sistema Regionale e Sviluppo delle Competenze;

- **fase di misurazione:** valutazione e controllo della performance organizzativa per l'individuazione delle azioni che l'Ente intende attivare per la verifica del raggiungimento degli obiettivi attraverso il monitoraggio degli indicatori di risultato e la predisposizione di report;

- **fase di gestione delle risorse umane:** costituita dalla definizione degli obiettivi che vengono assegnati al personale e la loro valutazione;

- **fase di rendicontazione:** l'Ente presenta alla Giunta regionale una relazione sull'avanzamento del piano delle attività che rappresenta il livello di performance raggiunto.

Le suddette fasi esplicitano le attività per il rispetto della programmazione degli obiettivi, la misurazione e la rendicontazione dei risultati.

Gli strumenti a supporto del ciclo di gestione e del sistema di misurazione e valutazione della qualità della prestazione sono:

- a) **Piano della qualità della prestazione organizzativa:** individuazione degli obiettivi strategici dell'Ente Terre Regionali Toscane. Il Direttore, a regime, formula entro il mese di dicembre una proposta di Piano, coerentemente con le indicazioni in merito fornite dall'Organismo Indipendente di Valutazione e dalla Direzione Generale di riferimento, che la Giunta Regionale adotta entro il mese di gennaio di ciascun anno;
- b) **Schede di assegnazione obiettivi** individuali al personale titolare di posizione organizzativa ed al personale del comparto che saranno oggetto di valutazione per misurare la qualità della prestazione individuale – da assegnarsi, da parte del Direttore, entro il mese di febbraio di ciascun anno a partire dal 2014;
- c) **Monitoraggio semestrale** circa lo stato di realizzazione degli obiettivi strategici dell'Ente da adottarsi da parte del Direttore entro il mese di agosto di ciascun anno (a partire dall'esercizio 2014) e da trasmettersi alla Direzione Generale di riferimento e all'Organismo Indipendente di Valutazione;
- d) **Relazione esplicativa** finalizzata alla verifica sul conseguimento degli obiettivi strategici dell'Ente e riferita all'andamento di indicatori quantitativi (oggettivi) circa l'attività effettuata dal Direttore. Il Direttore trasmette, entro il primo bimestre dell'esercizio successivo a quello di riferimento e previa condivisione con la Direzione Generale competente, la relazione esplicativa alle strutture regionali competenti ed all'Organismo Indipendente di Valutazione;
- e) **Valutazione**, da effettuarsi da parte del Direttore entro il mese di marzo di ogni anno, a partire dalle prestazioni del lavoro svolto a partire dal 2014, delle posizioni organizzative e del personale del comparto;
- f) **Relazione sulla Qualità della Prestazione Organizzativa dell'Ente**, da adottarsi da parte del Direttore entro il 30 aprile di ciascun anno, previa condivisione con la Direzione Generale di riferimento. Tale Relazione sarà trasmessa alle strutture regionali competenti ed all'Organismo Indipendente di Valutazione che provvederà, successivamente, alla validazione della medesima.

Gli attori coinvolti nel ciclo della performance sono:

- la Giunta Regionale che valuta il Direttore su proposta dell'O.I.V.;
- Il Direttore che valuta tutto il personale distaccato dalla Regione.

Il sistema di valutazione adottato è quello già in uso dalla Regione Toscana per la valutazione dei propri dipendenti di cui alla Delib. GR 278 del 26 aprile 2011 e delibere successive.

3.2 Obiettivi per il primo anno di attività dell'Ente, indicatori e risultati attesi

3.2.1 Definizione degli obiettivi operativi ed individuali

La definizione degli obiettivi strategici deve effettuarsi secondo quegli elementi qualificanti previsti dal Regolamento di attuazione della L.R. 1/2009 all'art. 28 quater Capo III bis ed in armonia con i seguenti requisiti:


- gli obiettivi devono cogliere la multidimensionalità. E' auspicabile che l'organizzazione sia valutata, a regime, su diversi aspetti, capaci di misurare il valore prodotto per il cittadino con le risorse disponibili (in primo luogo gli outcome, ma anche la soddisfazione dei cittadini per i servizi erogati, la sostenibilità economica e l'efficienza);
- la formulazione degli obiettivi deve consentire di allineare gli obiettivi strategici a quelli perseguiti dalla Regione (coerenza degli obiettivi definiti ad ogni livello);
- gli obiettivi devono essere misurabili, in quanto è migliorabile solo ciò che risulta chiaramente misurabile. A tale proposito sarà fondamentale misurare il punto di partenza e su tale base fissare l'obiettivo, evitando che gli obiettivi si traducano in termini di svolgimento di azioni;
- i riferimenti per la definizione degli obiettivi devono essere il punto di partenza (dato consuntivo dell'anno precedente) ed il confronto con la performance di altri enti simili (se disponibili);
- gli obiettivi devono essere sfidanti, il loro raggiungimento deve richiedere un impegno aggiuntivo rispetto alla normalità e non sempre e non tutti devono essere in grado di conseguire il risultato atteso.

Gli obiettivi saranno, altresì, continuamente monitorati al fine di controllarne il livello di conseguimento ed anche l'eventuale necessità di aggiornamento e/o modifica in relazione allo sviluppo delle necessità di gestione.

3.2.2 Obiettivi strategici ed azioni dell'Ente Terre Regionali Toscane

Il legame tra mandato istituzionale, missione, obiettivi strategici è rappresentato dall'albero della *performance* che fornisce una rappresentazione sintetica della prestazione dell'Amministrazione e che consente, attraverso la declinazione degli obiettivi, di associare ciascuna attività ad uno specifico obiettivo strategico.

A partire dalla individuazione degli obiettivi strategici si definisce pertanto il piano di lavoro di ogni unità di personale e gli si assegnano le specifiche attività; nel tempo attraverso il monitoraggio degli indicatori stabiliti si valuta e si rendiconta l'attività svolta dall'Ente, dal Direttore e dalla singola unità di personale, secondo il seguente diagramma:



In coerenza con gli atti di programmazione regionale ed in particolare gli obiettivi strategici n. 1 (Dinamismo e competitività dell'economia toscana) e n. 6 (Coesione territoriale e attrattività: qualità delle città, del territorio e del paesaggio) di cui al Piano della Qualità della Prestazione Organizzativa 2013 della Regione Toscana approvato con Delibera di Giunta n. 99 del 19 febbraio 2013, in funzione delle risorse che saranno attribuite in bilancio per il funzionamento dell'Ente terre Regionali Toscane, e della legge di Istituzione dell'Ente sono stati individuati **due obiettivi strategici**.

Il primo (“**Costituzione dell'Ente pubblico non economico Terre Regionali Toscane ai sensi della l.r. 80/12**”) è connesso direttamente alla costituzione dell'Ente Terre Regionali Toscane quale Ente dipendente della Regione Toscana dotato di autonomia tecnico-giuridica, organizzativa, amministrativa e contabile che comporta la stipula di una o più convenzioni per le attività di collaborazione con gli uffici regionali (in particolare per le attività di gestione del personale regionale assegnato all'Ente, per la gestione degli uffici di proprietà della Regione Toscana, per la gestione dei Sistemi informativi, per l'utilizzo del mezzo di servizio e di posta, per la gestione di contratti per affidamento lavori, servizi e forniture, e per la gestione del Bilancio dell'Ente), nonché gli atti per l'entrata in servizio del personale del ruolo organico della giunta regionale

Il secondo (“**Start up dell'Ente Terre relativamente alle funzioni previste dalla l.r. 80/12**”) è principalmente connesso alle attività che l'Ente deve svolgere per avviare le proprie attività ed essere pertanto pienamente operativo nel 2014.

Gli obiettivi strategici sono stati declinati in più azioni associando a ciascuna un indicatore e la sua misurabilità; il primo obiettivo strategico è stato declinato in due azioni:

- **“Azioni per l'entrata in servizio del personale del ruolo organico della giunta regionale, assegnato ai sensi dell'articolo 14, comma 2 della l.r. 80/12”;**
- **“Proposta da parte dell'Ente Terre agli uffici della Regione Toscana di bozze di convenzioni per il supporto degli uffici regionali all'Ente per il proprio start up e funzionamento”;**

mentre il secondo obiettivo è stato declinato in 4 azioni:

- **“Coordinamento della gestione ottimale e della valorizzazione dei beni del patrimonio agricolo - forestale: avvio delle attività di verifica in corso”;**
- **“Coordinamento della gestione ottimale e della valorizzazione dei beni del patrimonio agricolo - forestale: autorizzazione interventi in deroga ai sensi dell'art. 30, comma 7, della l.r. 39/00”;**
- **“Ricognizione in ambito territoriale nazionale dell'esistenza e della funzionalità di strumenti analoghi attraverso benchmarking con altre realtà regionali di riferimento”**
- **“Avvio delle procedure per la messa in funzione della banca della terra: realizzazione di un documento di fattibilità preliminare alla proposta di regolamento da trasmettere alla giunta regionale”.**

Come definito al paragrafo 2.2 la “banca della terra” è un nuovo strumento di cui si è dotata la Regione Toscana per l'amministrazione di terreni propri, oppure dati in gestione, o ancora temporaneamente occupati dai Comuni in quanto “abbandonati”. Trattandosi di una funzione fino ad ora assente nell'ordinamento della Regione il suo avviamento e la messa a regime rappresentano il principale obiettivo sfidante su cui porre la massima attenzione. Per tale motivo, considerata anche la difficoltà di avvio per la pluralità dei soggetti coinvolti (Ente Terre, ARTEA, Comuni, Enti Delegati, privati) è necessario attivarsi in tempi rapidi con una analisi di fattibilità e con la predisposizione di uno strumento sperimentale atto a validarne la possibilità operativa. Sulla base delle risultanze emerse nel corso del 2014 lo strumento dovrà essere implementato ed avviato, fino ad arrivare a regime nel corso del 2015.

Per ogni azione sono pertanto individuati gli indicatori, le relative modalità di calcolo, i risultati attesi e l'esplicazione delle attività che devono essere svolte

Nella tabella allegata (**Allegato A**) è riportata la declinazione degli obiettivi e l'individuazione dei relativi indicatori.

3.2.3 Valutazione del Direttore dell'Ente Terre Regionali Toscane

Come anticipato nel precedente paragrafo 3.1, entro il primo bimestre dell'esercizio successivo a quello di riferimento il Direttore provvede a trasmettere alle strutture regionali competenti ed all'Organismo Indipendente di Valutazione la relazione esplicativa finalizzata alla verifica sul conseguimento degli obiettivi strategici dell'Ente. L'Organismo Indipendente di Valutazione, una volta effettuati i necessari riscontri ed assunte eventualmente ulteriori informazioni integrative, provvederà a formulare una proposta di valutazione alla Giunta Regionale che adotterà, con apposita delibera, la definitiva valutazione.

Allegato A

Obiettivi strategici	Declinazione obiettivo	Modalità di calcolo indicatore	Valore iniziale	valore target 2013	valore target 2014-2015	Risultato atteso	Note
<p>Costituzione dell'Ente pubblico non economico Terre Regionali Toscane ai sensi della l.r. 80/12</p>	<p>Azioni per l'entrata in servizio del personale del ruolo organico della giunta regionale, assegnato ai sensi dell'articolo 14, comma 2 della l.r. 80/12</p>	<p>Rapporto fra il numero di unità effettivamente in servizio al 31 dicembre 2013 e il numero complessivo di unità della pianta organica individuato con Delib GR 621/13</p>	<p>0</p>	<p>80%</p>	<p>100%</p>	<p>Distacco del personale della Giunta regionale all'Ente ed attribuzione dello stesso in base alla articolazione organizzativa</p>	<p>L'Ente Terre, a seguito della Delib GR 621/13 che definisce la pianta organica, deve concretizzare la propria articolazione organizzativa ed assegnare il personale, che sarà distaccato dalla Regione Toscana. Deve inoltre mettere in atto tutte le disposizioni necessarie all'avvio delle attività dei dipendenti distaccati relativamente agli orari di servizio, alla logistica degli uffici, alla formazione professionale.</p>
	<p>Proposta da parte dell'Ente Terre agli uffici della Regione Toscana di bozze di convenzioni per il supporto degli uffici regionali all'Ente per il proprio start up e funzionamento</p>	<p>Numero di proposte trasmesse dall'Ente Terre agli uffici regionali</p>	<p>0</p>	<p>2</p>	<p>-</p>	<p>Avvio delle procedure per la collaborazione con gli uffici regionali volta allo start up dell'Ente ed alla realizzazione dell'autonomia organizzativa, amministrativa e contabile</p>	<p>L'Ente Terre dovrà rapportarsi con gli uffici della Giunta regionale al fine di realizzare forme di collaborazione per assistenza allo start up dell'Ente. L'Ente dovrà pertanto predisporre le proposte di convenzioni necessarie per l'avvio della propria attività, particolarmente in merito alla gestione del personale distaccato, degli uffici di proprietà della Regione e dei sistemi informativi</p>

Obiettivi strategici	Declinazione obiettivo	Modalità di calcolo indicatore	Valore iniziale	valore target 2013	valore target 2014-2015	Risultato atteso	Note
<p>Start up dell'Ente Terre relativamente alle funzioni previste dalla l.r. 80/12</p>	<p>Coordinamento della gestione ottimale e della valorizzazione dei beni del patrimonio agricolo - forestale: avvio delle attività di verifica in corso</p>	<p>Rapporto fra il numero di pratiche istruite e le richieste degli Enti competenti alla amministrazione del Patrimonio Agricolo Forestale (PAFR) per la revisione o rilascio di nuove concessioni. Il rapporto è calcolato sul numero delle particelle catastali per cui è richiesta la revisione o il rilascio di nuove concessioni</p>	-	50%	80%	<p>Prima attività di revisione e controllo delle concessioni in essere e rilascio di nulla osta per eventuali nuove richieste</p>	<p>L'Ente Terre dovrà istruire le richieste degli Enti delegati di cui all'articolo 29 della l.r.39/00 riguardanti il rinnovo di concessioni già in essere nonché la documentazione circa il rilascio di nuove concessioni, procedendo con un'istruttoria di massima anche in merito alla finalità della richiesta di nuova concessione. Il valore target è stato definito in base ad una ricognizione delle necessità degli Enti (che definisce in circa 300 le particelle catastali per cui è ipotizzabile una richiesta di revisione da parte degli Enti competenti) e della tempistica per la presentazione delle richieste (che può avvenire anche alla fine dell'anno) e si ritiene un valore sfidante in particolare nel 2013, in cui l'attività dell'Ente Terre si è avviata solo successivamente al distacco dei dipendenti</p>
	<p>Coordinamento della gestione ottimale e della valorizzazione dei beni del patrimonio agricolo - forestale: autorizzazione interventi in deroga ai sensi dell'art. 30, comma 7, della l.r. 39/00</p>	<p>Rapporto fra le istanze pervenute dagli enti delegati di cui all'articolo 29 della l.r.39/00 e le istruttorie condotte e terminate dall'Ente Terre. Il rapporto è calcolato sul numero di ettari per cui è richiesta la deroga</p>	-	75%	80%	<p>Rilascio di autorizzazioni</p>	<p>L'Ente Terre istruirà le istanze pervenute dagli enti di cui all'art. 29 della l.r. 39/00 rilasciando, se del caso, le relative autorizzazioni. Il valore target è stato definito in base ad una ricognizione delle necessità degli Enti (che definisce in circa 550 gli ettari per cui è ipotizzabile una richiesta di deroga da parte degli Enti competenti) e della tempistica (che può avvenire anche alla fine dell'anno) per la presentazione delle richieste e si ritiene un valore sfidante in particolare nel 2013, in cui l'attività dell'Ente Terre si è avviata solo successivamente al distacco dei dipendenti</p>

Obiettivi strategici	Declinazione obiettivo	Modalità di calcolo indicatore	Valore iniziale	valore target 2013	valore target 2014-2015	Risultato atteso	Note
Start up dell'Ente Terre relativamente alle funzioni previste dalla l.r. 80/12	<p>Ricognizione in ambito territoriale nazionale dell'esistenza e della funzionalità di strumenti analoghi a quello della banca della terra attraverso benchmarking con altre realtà regionali di riferimento</p>	<p>Predisposizione del benchmarking con almeno tre altre realtà regionali e trasmissione del report agli uffici regionali</p>	-	100%	-	<p>Effettuazione benchmark con altre realtà regionali, anche in vista della definizione degli obiettivi per il 2014</p>	<p>Nell'ambito del documento di cui al punto successivo l'Ente analizzerà la situazione ad oggi dello strumento "banca della terra" in altre realtà locali del territorio nazionale, al fine di individuare elementi di criticità o di opportunità necessari alla definizione della proposta di regolamento di attuazione alla Giunta Regionale.</p>
	<p>Avvio delle procedure per la messa in funzione della banca della terra: realizzazione di un documento di fattibilità preliminare alla proposta di regolamento da trasmettere alla giunta regionale</p>	<p>Predisposizione e trasmissione del report agli uffici regionali</p>	-	100%	-	<p>Approvazione da parte del CTD del documento di fattibilità preliminare alla proposta di regolamento sul funzionamento della banca della terra</p>	<p>L'Ente Terre predisporrà, in collaborazione con l'Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura (ARTEA) un documento preliminare di valutazione di fattibilità della "Banca della Terra" con il relativo cronoprogramma per la presentazione della proposta di Regolamento di attuazione alla Giunta Regionale. Tale report, inoltre, definirà la proposta di struttura della banca, la modalità di funzionamento per l'accesso, la visibilità, le query e la richiesta di assegnazione da parte dei cittadini interessati.</p>